



**POLICY
PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE
E DELLE OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI
DEL GRUPPO DOVALUE**

(AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 17221/2010,
AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DELIBERA N. 21624 DEL 10
DICEMBRE 2020)

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 26 febbraio 2026**

SOMMARIO

MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO	3
GLOSSARIO	4
PREMESSE	8
1. SUDDIVISIONE DI RESPONSABILITA' TRA CAPOGRUPPO E CONTROLLATE, MISURE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLE CONTROLLATE	11
2. PERIMETRO PARTI CORRELATE	16
3. OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO PARTI CORRELATE	18
4. PRESIDI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO PARTI CORRELATE	26
5. PRESIDI INFORMATIVI DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	35
6. PRESIDI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CHE ABBIANO COME CONTROPARTE OVVERO CHE COINVOLGONO UN ESPONENTE AZIENDALE	39
7. ALTRE OPERAZIONI PARTICOLARI OGGETTO DELLA POLICY	41
8. POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO ..	44
9. DISPOSIZIONI FINALI.....	46
ALLEGATO 3.2 – INDICI DI RILEVANZA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	47
ALLEGATO 4.2 – SINTESI DELLA PROCEDURA DELIBERATIVA	49
ALLEGATO 5.2.1 – SINTESI DEI FLUSSI INFORMATIVI	51
SEZIONE 1 – SINTESI DEI FLUSSI INFORMATIVI ALL'INTERNO DELLE SINGOLE SOCIETA' DEL GRUPPO	51
SEZIONE 2 – SINTESI DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL DIRIGENTE PREPOSTO E LA FUNZIONE ADMINISTRATION & CONTROL.....	52
APPENDICE.....	53

MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

Società Emittente	doValue S.p.A.
Società Destinataria/e	Tutte le società del Gruppo
Titolo	Policy per la gestione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in conflitto di interessi del Gruppo doValue
Data emissione	24/03/2026
Data decorrenza	Immediata
Classificazione	EXTERNAL
Codice identificativo del documento	PLG05-2026-R01
Tipologia del documento	Policy
Direttiva Normativa	Sì
Redatto da (Owner):	Group Compliance & DPO
Approvato da (Accountable):	Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 26/02/2026
Norme abrogate o sostituite:	PLG03-2021-R01 - Policy per la gestione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in conflitto di interessi del Gruppo doValue

GLOSSARIO

Amministratore Indipendente	Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.
Amministratori coinvolti nell'operazione e consiglieri coinvolti nell'operazione	Secondo il Regolamento Consob "gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società".
Amministratori non correlati	gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte
Archivio Perimetro Parti Correlate	<i>Data base</i> nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate, come meglio descritto nel § 2.1.
Capogruppo o doValue o Società	doValue S.p.A.
Codice di Corporate Governance	Documento redatto dal Comitato per la Corporate Governance, promosso da Borsa Italiana S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 89-ter, comma secondo, del Regolamento Emittenti di Consob, e volto a definire i principi di buona <i>governance</i> societaria ed i relativi criteri applicativi, cui gli emittenti di titoli quotati sono chiamati a uniformarsi attraverso l'adesione totale o parziale, su base volontaria, al Codice stesso.
Collegio Sindacale	L'Organo al quale compete la vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società.
Comitato	Comitato Rischi e Operazioni con Parti Correlate, costituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, la cui maggioranza dei componenti è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance.
Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard	Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui doValue (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Consiglio di Amministrazione	L'Organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllate o Società controllate	Si veda Appendice ¹ Nel contesto di Gruppo, sono le società, finanziarie e/o strumentali, italiane ed estere, controllate, direttamente e indirettamente, dalla Capogruppo e ricomprese nel perimetro di consolidamento del Gruppo doValue.
Controllate vigilate	Le società controllate sottoposte all'attività di Vigilanza esercitata da parte della Banca d'Italia o di altra Autorità di Vigilanza.
Controllo	Si veda Appendice
Controllo Congiunto	Si veda Appendice
Dirigente Preposto	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis del Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche, in breve "DIRS"	Si veda Appendice
Esponenti Aziendali	Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Funzione Aziendale	Struttura di primo livello o di secondo livello, preposta al presidio e al coordinamento delle attività aziendali. Si dividono in Funzioni di Supporto, di Controllo e di Business.
Funzione Aziendale Proponente	Funzione Aziendale responsabile dell'Operazione, in particolare della conduzione della fase di istruttoria, incaricata sia della raccolta di specifiche informazioni sull'operazione sia dello svolgimento delle necessarie verifiche e valutazioni sulla stessa. Nelle Controllate coincide con l'Amministratore Delegato o altra funzione interna delegata.
Funzioni Aziendali di Controllo	L'insieme costituito dalle seguenti Funzioni Aziendali presenti in Capogruppo e/o nella controllata vigilata: Funzione Group Internal Audit, Funzione Group AML e Dirigente Preposto ex L. 262/205. Con riguardo, invece, alla controllata vigilata Italfondario si fa riferimento anche alla Funzione Risk Management, Compliance e AML.

¹ Coerentemente con l'approccio perseguito dal Regolamento Consob per le definizioni di "Operazioni con parti correlate" e di "Parti Correlate" nonché per tutte le definizioni ad esse funzionali viene inserito un rinvio mobile alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali pro tempore vigenti. Si riporta in Appendice alla presente Policy per facilità di lettura un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

Gruppo	Il Gruppo economico composto dalla Capogruppo doValue e dalle società controllate (vigilate e non).
Influenza Notevole	Si veda Appendice
Interesse Significativo	Si intende l'interesse di una parte correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale parte correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'Operazione con Parti Correlate della Società.
Joint venture	Si veda Appendice
Operazione con Parte Correlata	[...] Le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 Si veda Appendice
Operazioni Infragruppo	Operazioni compiute tra la Capogruppo e le Controllate o tra le Controllate (anche congiuntamente), nonché alle Operazioni con Società Collegate della Capogruppo.
Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard	Operazioni: <ul style="list-style-type: none"> - rientranti nell'attività operativa della società ovvero nell'attività finanziaria ad essa connessa, - svolte nell'ordinario esercizio dell'attività stessa, e - concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, come meglio descritto nel § 3.2.2.
Organi Aziendali	L'insieme costituito da Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Collegio Sindacale.
Organi Sociali	L'insieme costituito da Assemblea dei Soci e Organi Aziendali.
Organo di Controllo o Collegio Sindacale	L'Organo Aziendale al quale compete la vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili.
Organo di Gestione	L'Organo Aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. In Capogruppo tale organo è costituito dall'Amministratore Delegato che esercita i propri compiti di gestione nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione.
Parti Correlate	i Soggetti [...] definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Si veda Appendice
Perimetro Parti Correlate	L'insieme costituito delle Parti Correlate con riferimento all'intero Gruppo.

Regolamento CONSOB	Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n.21624 del 10 dicembre 2020).
Regolamento Emittenti	Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato.
Soci non Correlati	Secondo il Regolamento CONSOB sono "i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società".
Società Collegata	Si veda Appendice
Soggetti Interessati	L'insieme costituito dai componenti del Perimetro Parti Correlate.
Stretti Familiari	Si veda Appendice
TUF	Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

PREMESSE

I. SCOPO DELLA POLICY

doValue, in qualità di capogruppo del Gruppo doValue, nonché di società emittente di azioni quotate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., deve garantire l'imparzialità e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere da parte della Capogruppo o da parte delle Controllate con i Soggetti Interessati, nonché assicurare la trasparenza delle stesse, tramite:

- (i) l'adozione di specifiche procedure, articolate in un processo di istruttoria ed un processo di deliberazione;
- (ii) la presentazione di una adeguata informativa verso gli Organi Sociali, nonché nei confronti degli azionisti e del mercato sulle operazioni effettuate con Soggetti Interessati;
- (iii) l'individuazione di presidi di controllo interni.

La presente Policy ha lo scopo di definire, nell'ambito dell'operatività della Capogruppo e delle Controllate, i principi e le regole da osservare per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, realizzate direttamente dalla Capogruppo ovvero per il tramite delle sue Controllate.

A tale riguardo, stabilisce per l'intero Gruppo, tra l'altro:

- i criteri per identificare le Parti Correlate (cfr. §§ **2**);
- i casi di esenzione, totale o parziale, dall'applicazione delle regole di istruttoria, deliberazione e informazione agli Organi Sociali e dalle regole di informativa al mercato (cfr. § **3.3**);
- le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con Parti Correlate (cfr. § **4**);
- gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli Organi Sociali della Capogruppo aventi a oggetto le operazioni con Parti Correlate (cfr. § **5.2**);
- i presidi necessari ad assicurare verso il mercato l'informativa sulle operazioni con Parti Correlate (cfr. § **5.1**).

La presente Policy si propone dunque di dare attuazione alle suddette discipline introducendo, con valenza per tutto il Gruppo, regole sulle modalità istruttorie, le competenze deliberative, di rendicontazione ed informativa. Pertanto, le indicazioni contenute nella presente Policy hanno validità per tutta la struttura della Capogruppo e delle Controllate.

Tutte le Controllate sono tenute a recepire la presente Policy, che viene adottata dalla Capogruppo, come disciplina di Gruppo, previa delibera dei rispettivi organi competenti fermo restando, in sede di recepimento, l'applicazione di normative locali e/o di settore applicabili tempo per tempo, coerentemente con i principi fissati dalla presente Policy.

Periodicamente e almeno ogni triennio, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato, valuta se procedere a una revisione della Policy tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa.

È previsto l'obbligo di pubblicità senza indugio, anche mediante riferimento al sito internet della Capogruppo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c..

II. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento CONSOB (Operazioni con Parti Correlate)

Il Regolamento CONSOB:

- stabilisce i principi a cui le società italiane quotate devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nelle operazioni realizzate con proprie parti correlate, direttamente o tramite controllate;
- richiede, per la gestione delle operazioni con parti correlate, l'adozione di apposite procedure e assegna compiti al Comitato (valutazioni preventive sulle procedure e sulle operazioni con parti correlate e rilascio di relativi pareri);
- indica il contenuto minimale delle procedure: devono identificare, tra l'altro, le operazioni di maggiore rilevanza, i casi di esenzione, i requisiti di indipendenza degli amministratori, le modalità con cui si istruiscono ed approvano le operazioni, le modalità/tempi con cui sono fornite agli Amministratori Indipendenti tenuti al rilascio dei pareri ed agli organi di amministrazione e controllo le informazioni sulle operazioni, prima delle delibera, durante e dopo l'esecuzione della medesima;
- richiede, tra l'altro, l'approvazione delle procedure da parte del Consiglio di Amministrazione, con il preventivo parere favorevole del Comitato;
- richiede che il Collegio Sindacale vigili sulla conformità delle procedure adottate dall'emittente al Regolamento CONSOB nonché sulla sua osservanza, riferendo in tal senso all'assemblea.

Altra normativa applicabile

Restano ferme, in ogni caso:

- le disposizioni del codice civile in materia di società che presidiano il conflitto di interessi relativo ai rapporti con alcune specifiche parti correlate, quali, ad esempio, i componenti degli organi di amministrazione (cfr. art. 2391 c.c. e le connesse disposizioni sugli illeciti penali di cui agli artt. 2629-*bis* e 2634 c.c.), le società che esercitano direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) e gli azionisti in conflitto di interessi (art. 2373 c.c.);
- le norme di legge ed i principi contabili internazionali ai fini della predisposizione del bilancio annuale e semestrale (in conformità allo IAS 24), che prevedono una specifica rendicontazione delle operazioni con parti correlate, come definite dai principi stessi. A tale normativa contabile sono tenute a dare applicazione tutte le società del Gruppo che utilizzano i principi IAS, dovendo a tal fine avere riguardo alla rendicontazione delle operazioni effettuate da ciascuna di tali società anche con le proprie parti correlate, nonché con le parti correlate identificate a livello di Gruppo nell'ambito del Perimetro Parti Correlate;
- le comunicazioni CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. DEM/10094530 del 15 novembre 2010.

III. APPROVAZIONE DELLA POLICY

La presente Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 Giugno 2021, con il preventivo parere favorevole del Comitato, ai sensi dell'articolo 4 del

Regolamento Parti Correlate² e si intende efficace dalla medesima data.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Policy in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento direttamente applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di modifiche organizzative della Società, o che concernono gli Allegati e nei casi di comprovata urgenza, la Policy potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica sulle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato, nella prima riunione utile.

La presente Policy aggiorna e sostituisce la precedente "Policy per la gestione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in conflitto di interessi del Gruppo doValue" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 17.06.2021.

² Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento Consob, le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti (...). Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

1. SUDDIVISIONE DI RESPONSABILITA' TRA CAPOGRUPPO E CONTROLLATE, MISURE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLE CONTROLLATE

Al fine di assicurare l'effettiva esecuzione delle attività e la sua coerenza in materia di gestione delle Operazioni nell'intero Gruppo, la Policy prevede una chiara suddivisione di responsabilità tra Capogruppo e Controllate.

1.1. Responsabilità della Capogruppo

1.1.1. Responsabilità degli Organi Sociali

Di seguito sono descritte le competenze e responsabilità assegnate agli Organi Sociali in relazione alla gestione delle Operazioni con Parti Correlate.

Il **Consiglio di Amministrazione di doValue** delibera la presente Policy e relative revisioni con preventivi pareri favorevoli del Comitato; in particolare:

- nomina i membri del Comitato in conformità ai criteri di designazione stabiliti dalla normativa vigente e dalla presente Policy; inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione temporanea del/dei membro/i del Comitato nei casi previsti dalla presente Policy (per maggiori dettagli, si rinvia al § 4);
- delibera le Operazioni di Maggiore Rilevanza della Capogruppo (ed eventualmente, le Operazioni di Minore Rilevanza della Capogruppo), fatta eccezione per le Operazioni che ricadono nella competenza dell'assemblea dei soci della Capogruppo;
- delibera le Operazioni della Capogruppo che rientrano nell'articolo 2391 c.c., nei casi di conflitti di interessi degli amministratori;
- autorizza le Operazioni di Maggiore Rilevanza delle Controllate, previo rilascio del parere vincolante del Comitato;
- riceve informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza della Capogruppo e delle Controllate approvate dai competenti organi decisionali nonostante il rilascio da parte del Comitato o dell'Organo di Controllo della Controllata (a seconda dei casi) di parere negativo o condizionato a rilievi;
- riceve informativa periodica secondo i criteri indicati dalla presente Policy sulle Operazioni della Capogruppo e delle Controllate, nonché sulle tematiche di rilievo riguardanti il Perimetro Parti Correlate.

Il **Comitato**:

- rilascia pareri preventivi e motivati nonché vincolanti, al fine della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della presente Policy e delle procedure ivi contemplate, nonché dei successivi aggiornamenti, a conseguire gli obiettivi stabiliti dal Regolamento CONSOB;
- è coinvolto, collegialmente o tramite un proprio membro indipendente eventualmente delegato, già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza della Capogruppo e delle Controllate, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con facoltà di richiedere informazioni nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria;

- rilascia, ove previsto, pareri preventivi e motivati sulle Operazioni della Capogruppo e delle Controllate in merito all'interesse al compimento delle Operazioni medesime nonché su convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- si esprime, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalla Funzione Group Compliance & DPO, su tematiche di rilievo riguardanti il Perimetro Parti Correlate;
- monitora, anche al fine di rilevare eventuali interventi correttivi, le Operazioni escluse ai sensi del par. 3.3;
- può farsi assistere nel rilascio dei pareri sulle citate Operazioni, a spese della Capogruppo, da esperti indipendenti di propria scelta, previa verifica della relativa indipendenza, come meglio indicato al para. 4;
- verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione applicate alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi come previsto nei par. 5.1.3 e 5.2.3(i) della presente Policy.

Il Collegio Sindacale di doValue:

- vigila sulla conformità della presente policy e delle procedure adottate ai sensi del Regolamento CONSOB, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del Codice civile ovvero dell'articolo 153 del Testo Unico;
- riceve informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza della Capogruppo e delle Controllate per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo per effetto del parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato ovvero, ove applicabile, mancata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- riceve informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza della Capogruppo e delle Controllate approvate dai competenti organi decisionali nonostante il rilascio da parte del Comitato di parere negativo o condizionato a rilievi;
- vigila sulla conformità della presente Policy ai principi indicati dalla normativa di riferimento nonché sull'osservanza della medesima. A tal fine, il Collegio Sindacale può avvalersi dell'attività di verifica svolta dalla Funzione Group *Internal Audit* e/o richiedere alla stessa specifici approfondimenti e riscontri.

I pareri rilasciati dal Comitato (a seconda dei casi) devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate; infine, essi sono archiviati a cura della Funzione Group Compliance & DPO che si avvale del supporto della Funzione Group Corporate Affairs & Legal per la formalizzazione del parere.

1.1.2. Responsabilità delle Funzioni Aziendali

Ai fini della presente Policy, le Funzioni Aziendali interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina in essa contenuta.

Le Funzioni Aziendali partecipano inoltre, ciascuna per quanto di propria competenza, alla gestione delle Operazioni al fine di garantire l'attivazione di tutti i presidi previsti nella presente Policy. In particolare, di seguito vengono definite e suddivise le responsabilità delle strutture organizzative a presidio della complessiva attività.

La **Funzione Group Compliance & DPO** ha la responsabilità di:

- coordinare e monitorare a livello di Gruppo l'operatività con Parti Correlate;
- supportare il Comitato e l'Organo di Controllo della Controllata (a seconda dei casi) nelle attività finalizzate alla valutazione delle Operazioni;
- monitorare il recepimento della presente Policy ed individuare, anche con il supporto di altre strutture, le eventuali necessità di aggiornamento, sottoponendo le proposte di modifica alla preventiva valutazione e approvazione dei competenti organi di *governance*;
- monitorare il processo di valutazione delle Operazioni; in tale ambito, la Funzione - che non ha un coinvolgimento operativo nelle fasi decisionali - coordina nella Capogruppo e nei confronti delle Controllate le diverse fasi procedurali del processo di valutazione delle Operazioni, curando altresì che la Funzione Aziendale Proponente fornisca informazioni adeguate (avendo quest'ultima la responsabilità circa la tempestiva comunicazione dell'Operazione e la completezza dei contenuti ai fini di una compiuta valutazione);
- effettuare verifiche formali e procedurali sulla corretta qualificazione delle operazioni proposte dalle Funzioni Aziendali Proponenti.

Ai fini del coinvolgimento degli Organi Aziendali coinvolti nella gestione delle Operazioni con Parti Correlate e della gestione dei flussi di informazioni e documentazione da e per i suddetti Organi, la Funzione Group Compliance & DPO si avvale del supporto della Funzione Group Corporate Affairs & Legal.

La **Funzione Aziendale Proponente** ha la responsabilità di:

- ferma l'osservanza dei processi gestionali previsti nell'ambito di ciascuna entità del Gruppo (Capogruppo e Controllate) e nelle relazioni tra Controllate e Capogruppo, verificare preliminarmente la riconducibilità della fattispecie all'applicazione della presente Policy e quindi, ove applicabile, raccogliere - già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria - le principali informazioni riguardanti l'Operazione e svolgere preliminarmente le necessarie verifiche (anche di completezza) e valutazioni, con particolare *focus* circa le condizioni applicate all'Operazione, la profittabilità della stessa e l'interesse per la società al suo perfezionamento;
- completare le verifiche e le valutazioni, comunicare e segnalare l'Operazione alla Funzione Group Compliance & DPO;
- confermare l'avvenuta (o la mancata) esecuzione dell'Operazione alla Funzione Group Compliance & DPO.

Si fa inoltre presente che, ai fini della gestione delle Operazioni di cui alla presente Policy, per le Controllate, la Funzione Aziendale Proponente coincide con la figura dell'Amministratore Delegato o altra funzione interna da questa delegata.

La **Funzione Group Financial Reporting** ha la responsabilità di:

- predisporre l'informativa di bilancio individuale e consolidato della Capogruppo relativa alle operazioni con Parti Correlate, previa acquisizione, da parte della Funzione Group Compliance & DPO, del report annuale sulle operazioni concluse, predisposto secondo quanto illustrato nel par. 5.2 della presente policy;
- predisporre informativa nella relazione intermedia sulla gestione.

Per quanto riguarda le responsabilità di processo, ciascuna Funzione Aziendale ha la responsabilità della correttezza, completezza e coerenza regolamentare, rispetto al disposto normativo di riferimento tempo per tempo vigente, delle informazioni di propria pertinenza. La responsabilità, in ultima istanza, è del Dirigente Preposto.

La **Funzione Strategic Finance & IR** ha responsabilità di:

- supportare nella predisposizione del Documenti Informativo;
- curare le comunicazioni e diffusioni al pubblico (e.g. Documento Informativo);
- gestire le comunicazioni a Consob in merito alle operazioni;
- predisporre le informative sulle Operazioni soggette anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 596/2014.

La **Funzione Group People** ha la responsabilità di:

- supportare nell'aggiornamento del Perimetro Parti Correlate con riferimento all'identificazione dei DIRS all'interno del Gruppo e al conferimento di nuovi incarichi ai DIRS;
- supportare nella valutazione degli Interessi Significativi.

Il **Dirigente Preposto** garantisce il necessario coordinamento della Policy con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

La **Funzione Group Internal Audit**, nell'ambito del ciclo triennale di pianificazione ed in ottica *risk-based*, garantisce adeguata copertura al processo di gestione delle operazioni con parti correlate, valutandone sia la coerenza con la normativa esterna di riferimento sia l'adeguatezza del relativo processo operativo. In aggiunta può supportare il Comitato e/o il Collegio Sindacale nelle proprie verifiche, sulla base di un incarico formale.

1.2. Responsabilità delle Controllate

La presente Policy e le procedure ivi descritte si applicano anche alle Controllate.

Le Controllate si attengono alle misure di indirizzo e coordinamento qui di seguito stabilite e, nel recepire ed applicare la presente Policy, valutano la sua eventuale implementazione anche in ragione di particolare e/o specifiche esigenze operative nonché in merito ai flussi informativi interni per i propri organi di amministrazione e controllo. Le informazioni contenute nei flussi devono essere trasmesse alla Funzione Group Compliance & DPO, al fine di consentire la predisposizione dell'informativa periodica da destinare agli organi di governo di Capogruppo.

Le Controllate sottopongono all'approvazione dei propri competenti organi di governo societario la presente Policy con richiesta di procederne all'adozione ed implementazione, applicando presidi coerenti con quelli della presente Policy, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse, fermo restando, in sede di recepimento, l'applicazione di normative locali e/o di settore applicabili tempo per tempo, coerentemente con i principi fissati dalla presente Policy, in ogni caso nel rispetto delle seguenti misure di indirizzo e coordinamento:

- i compiti che la normativa assegna agli amministratori indipendenti sono svolti dal Comitato, non essendo prevista la costituzione presso le Controllate di appositi comitati;
- le Controllate implementano adeguati flussi per alimentare il Perimetro Parti Correlate messo a disposizione dalla Capogruppo, anche con successivi aggiornamenti;
- le Controllate provvedono, con il supporto della Funzione Group Compliance & DPO, al censimento ed al periodico aggiornamento degli archivi delle proprie parti correlate ai sensi del principio contabile IAS 24;
- le Controllate adottano i criteri stabiliti dalla presente policy per identificare le operazioni con parti correlate e valutarne la rilevanza, comprese le disposizioni relative ai "casi di esclusione";

- le Controllate gestiscono autonomamente e tracciano nel rispetto delle previsioni di questa Policy le operazioni rientranti nei seguenti casi di "esclusione";
- Le Controllate gestiscono e monitorano autonomamente, in conformità con le disposizioni della presente Politica, le operazioni che rientrano nelle seguenti categorie di esclusione:
 - (i) Operazioni Infragrupo, qualora non vi siano Interessi Significativi di altri componenti del Perimetro Parti Correlate di cui al paragrafo 3.3 (b) (v) e
 - (ii) le Operazioni di importo esiguo, ai sensi del par. 3.3 (a) (iv) della presente Policy; di tali operazioni forniscono informativa trimestrale alla funzione Group Compliance & DPO;
- le Controllate coinvolgono, ove previsto, il Comitato, per il tramite della Funzione Group Compliance & DPO, al fine di acquisire un parere preventivo e motivato sulle Operazioni, in conformità con le procedure deliberative previste dalla presente Policy, ferme le competenze decisionali dei rispettivi organi di governo societario/funzioni aziendali;
- le Controllate rappresentano nelle fasi deliberative le informazioni relative alle Operazioni, evidenziando l'interesse della Controllata alla conclusione dell'Operazione, la convenienza economica e la corretta applicazione delle condizioni;
- oltre a dover applicare la presente Policy, le Controllate adottano procedure interne che assicurino la corretta gestione e rappresentazione delle Operazioni, nonché predisposizione dei flussi informativi interni per la Capogruppo (destinataria la Funzione Group Compliance & DPO) sulle operazioni rilevanti per le informative periodiche, ai sensi del successivo par. 5.2.
- Infine, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF, le Controllate forniscono tempestivamente le informazioni indicate nella presente Policy necessarie al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico previste dalla normativa esterna di riferimento.

Ai fini della gestione delle Operazioni di cui alla presente policy, la **Funzione Aziendale Proponente delle Controllate** coincide con la figura dell'Amministratore Delegato o altra funzione interna da questa delegata.

La Controllata individua la struttura interna responsabile del recepimento e dell'attuazione della presente Policy. Tale struttura – normalmente coincidente con la Compliance locale ove esistente - coordina l'applicazione della procedura all'interno della Controllata, gestisce i necessari flussi informativi verso la Funzione Group Compliance & DPO e garantisce la corretta gestione e tracciabilità dell'Operazione a livello locale.

2. PERIMETRO PARTI CORRELATE

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento CONSOB, la Capogruppo ha determinato il Perimetro Parti Correlate a cui si applicano le procedure deliberative previste nella presente Policy.

Conseguentemente, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, le società appartenenti al Gruppo fanno riferimento al medesimo Perimetro Parti Correlate individuato, nei limiti dell'ordinaria diligenza, facendo riferimento:

- alle informazioni in possesso della Capogruppo e/o delle Controllate;
- alle dichiarazioni che i Soggetti Interessati delle società del Gruppo rientranti nel Perimetro sono tenuti a rendere, nonché agli aggiornamenti che devono inviare senza indugio qualora intervengano variazioni rispetto alla precedente dichiarazione;
- alle informazioni fornite dalla controparte dell'operazione alle Funzioni Aziendali Proponenti nel corso della strutturazione delle singole operazioni.

Risultano inoltre rilevanti anche gli esiti delle analisi di eventuali operatività specifiche che raccomandano l'attivazione di specifici presidi a garanzia dell'imparzialità e dell'oggettività delle decisioni assunte.

2.1. Disposizioni operative per la gestione del Perimetro Parti Correlate

La Capogruppo individua e censisce i Soggetti Interessati in apposito *data base*.

Il censimento e l'aggiornamento nel continuo del Perimetro Parti Correlate e delle informazioni in esso contenute ("**Perimetro Parti Correlate**") è effettuato a cura della Funzione Group Compliance & DPO, avvalendosi anche del supporto fornito dalle Funzioni Aziendali della Capogruppo e delle Controllate di volta in volta competenti, in conformità a quanto disposto dalla presente Policy.

I soggetti identificati come Parti Correlate hanno la responsabilità di fornire alla Società le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con le medesime e comunicare in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

L'*iter* per il censimento dei soggetti rientranti nel Perimetro Parti Correlate prevede che al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche, siano raccolte le informazioni relative al medesimo ed ai suoi Stretti Familiari. L'acquisizione delle predette informazioni è attuata mediante compilazione, da parte del Dirigente con Responsabilità Strategiche, di uno specifico modulo.

Con frequenza almeno annuale, viene richiesto ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano.

Per il corretto adempimento degli obblighi regolamentari e per un'efficiente applicazione della presente Policy è necessario tenere continuamente aggiornato il Perimetro Parti Correlate. A tal proposito, è responsabilità del singolo Dirigente con Responsabilità Strategiche comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche alle dichiarazioni rilasciate in fase di nomina. La comunicazione della variazione può essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dal Dirigente con Responsabilità Strategiche.

Il Perimetro Parti Correlate è altresì alimentato con le informazioni afferenti le persone giuridiche ai sensi dello IAS 24. . A tal fine, la Società effettua di volta in volta un'attenta verifica dei rapporti partecipativi comportanti il controllo, controllo congiunto ovvero l'esercizio di influenza

notevole, nonché tutte le circostanze di fatto in cui un socio benefici (anche in forza di patti parasociali), di particolari diritti o prerogative che comportano la partecipazione alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della Società.

Per l'individuazione delle società/entità italiane ed estere correlate alla Società e in particolare riconducibili ad azionisti, la Capogruppo richiederà il rilascio di apposita dichiarazione ai soci di controllo ovvero aventi influenza notevole ; tale dichiarazione sarà aggiornata con cadenza periodica almeno annuale e inoltre, su richiesta della Società, qualora necessario, nonché all'occorrenza dal socio, in caso di modifica dei rapporti partecipativi rilevanti e delle relative entità correlate.

Per assicurare il regolare aggiornamento del Perimetro Parti Correlate con l'inserimento dei soci, si terrà conto, inoltre, delle comunicazioni pervenute alla Capogruppo ai sensi dell'art. 120 del TUF (*Partecipazioni rilevanti*) e ai sensi dell'art. 122 del TUF (*Patti parasociali*) messe a disposizione dalla Funzione Group Corporate Affairs & Legal.

Il Perimetro Parti Correlate è reso disponibile alla consultazione da parte delle Funzioni Aziendali interessate, sia della Capogruppo sia delle Controllate, affinché possano consultarlo³ al momento dell'istruzione dell'Operazione (*cf.* § **4.1**), così da garantire l'adempimento degli obblighi di cui alla presente Policy.

³ Resta ferma la possibilità che le informazioni contenute nell'Archivio Perimetro Parti Correlate possano essere ulteriormente incrementate, dalla Funzione Group Compliance & DPO, su indicazione dalla Funzione Aziendale Proponente, in base a quanto emerge dalle analisi ulteriori che la stessa è tenuta a svolgere ai sensi della presente Policy.

3. OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO PARTI CORRELATE

3.1. Mappatura delle operazioni con componenti del Perimetro Parti Correlate

Nel realizzare operazioni con componenti del Perimetro Parti Correlate, la Capogruppo e le Controllate si attengono alla procedura oggetto della presente Policy, predisposta al fine di assicurare che tali operazioni siano poste in essere nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale.

Alla luce della metodologia posta a base della presente Policy, tutte le operazioni effettuate con soggetti inclusi nel Perimetro (le "Operazioni") sono considerate operazioni con Parti Correlate ove comportino il trasferimento di risorse o servizi ovvero l'assunzione di obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo (ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, nonché ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche).

Rientrano in tale categoria di operazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le attività di *due diligence* su portafogli di crediti;
- il trasferimento di risorse umane, anche in distacco;
- la stipula di contratti con fornitori;
- la sottoscrizione di nuovi mandati di *servicing*.

3.2. Articolazione delle Operazioni

Le Operazioni si classificano in diverse tipologie sulla base (i) della rilevanza dimensionale e (ii) della natura e condizioni applicate. Detta classificazione determina l'applicazione modulata o la disapplicazione totale o parziale, a seconda dei casi, delle procedure deliberative e di segnalazione descritte nella presente Policy.

3.2.1. Classificazione per Rilevanza Dimensionale

Sulla base della rilevanza dimensionale, le Operazioni possono suddividersi in:

- (a) Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- (b) Operazioni di Minore Rilevanza;
- (c) Operazioni di Importo Esiguo.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza, ove non riconducibili ai casi di esclusione ed esenzione, sono assoggettate alla procedura autorizzativa di cui alla presente Policy. Le Operazioni riconducibili ai casi di esclusione ed esenzione, di cui al seguente § 3.3, sono disciplinate dalle ordinarie procedure deliberative.

(a) ***Operazioni di Maggiore Rilevanza***

Sono "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**" le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza da assumere a riferimento per la classificazione dell'Operazione (gli "**Indici di**

Rilevanza”), applicabili a seconda della specifica Operazione, sia superiore alla soglia di rilevanza ivi indicata.

Ai fini dell’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, per la determinazione degli Indici di Rilevanza le società del Gruppo devono fare riferimento, a seconda del tipo di operazione, ai criteri stabiliti dall’**Allegato 3.2**⁴.

In caso di Operazioni aventi caratteristiche tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con lo stesso componente del Perimetro Parti Correlate, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza di cui all’**Allegato 3.2**.

Rimane ferma la possibilità di individuare, di volta in volta, Operazioni cui applicare la disciplina prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche in caso di indici inferiori alle predette soglie di rilevanza.

(b) Operazioni di Minore Rilevanza

Sono “**Operazioni di Minore Rilevanza**” le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

(c) Operazioni di Importo Esiguo

Sono “**Operazioni di Importo Esiguo**” le Operazioni il cui controvalore:

- non eccede di Euro 300.000 (o l’equivalente valore espresso in diversa moneta) in caso di Persone Giuridiche;
- non eccede di Euro 150.000 (o l’equivalente valore espresso in diversa moneta), in caso di Persone Fisiche.

3.2.2. Classificazione per Natura e Condizioni

Sulla base della natura e condizioni applicate, le Operazioni possono suddividersi in “ordinarie” e “non ordinarie” ed effettuate o non effettuate a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard

Si considerano “**Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard**” le Operazioni:

- I. rientranti nell’attività operativa della società ovvero nell’attività finanziaria ad essa connessa,
- II. svolte nell’ordinario esercizio dell’attività stessa, e
- III. concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Vengono riportati di seguito i parametri per individuare le Operazioni qualificabili come Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard.

I. Attività operativa e attività finanziaria a questa connessa

⁴ In caso di interventi normativi che modifichino, in tutto o in parte, gli Indici di Rilevanza o la relativa soglia di riferimento, dette modifiche si intenderanno automaticamente incorporate nell’Allegato 3.2

Per "attività operativa" si intende l'insieme:

- a) delle principali attività generatrici di ricavi della società che compie l'operazione, e
- b) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di "investimento" o "finanziarie".

Per "attività finanziaria connessa all'attività operativa" si intendono le operazioni che, seppure astrattamente qualificabili come finanziarie, hanno principalmente natura accessoria allo svolgimento dell'attività operativa.

La nozione di attività operativa, dunque, comprende sia le operazioni che rientrano nelle attività tipica della società sia quelle che contribuiscono a generare le componenti principali dell'operatività corrente (incluse le attività strumentali e/o ancillari).

Nel valutare se un'Operazione possa qualificarsi come Operazione Ordinaria di Mercato/Standard si deve avere riguardo all'attività svolta dalla società (Capogruppo o società del Gruppo) che compie l'Operazione. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'Operazione sia svolta da una Controllata, rileverà l'attività svolta dalla Controllata. Se, invece, la società che compie l'Operazione con la componente del Perimetro Parti Correlate è una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, la verifica dell'"ordinarietà" deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo.

II. Ordinario esercizio

Le Operazioni si considerano "ordinarie" se rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria, come sopra descritte. Al fine di valutare questo ulteriore criterio, possono essere presi in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi:

- *oggetto dell'operazione*: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società di volta in volta considerata, costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non "ordinarietà";
- *ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività*: la ripetizione regolare di un'operazione rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- *dimensione dell'operazione*: ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano operazioni analoghe effettuate dalla società;
- *termini e condizioni contrattuali*, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi; analogamente non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni che presentino schemi economico-contrattuali maggiormente complessi rispetto agli *standard* generalmente utilizzati per tali tipologie di operazioni in conformità alle *policy* interne e documenti di *governance* che regolano specificamente l'operatività svolta dalle strutture del Gruppo;
- *natura della controparte*: non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa quelle operazioni effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione "ordinaria" compiuta.

III. Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard

Le Operazioni "ordinarie", individuate in base ai parametri che precedono, si considerano realizzate a "**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**" (e, pertanto, qualificabili come Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

- Le condizioni risultino sostanzialmente allineate a quelle praticate a terzi non rientranti nel Perimetro Parti Correlate con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche

per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.;

- Le condizioni risultino desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge;
- Le condizioni risultino praticate da parte di terzi operanti nel medesimo settore di riferimento in operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc..;

-

Nel caso di Operazione Ordinaria di Mercato/Standard, la delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario", facendo riferimento ai criteri indicati nella Policy, come eventualmente specificati.

3.3. Casi di esclusione

Sono espressamente previsti i seguenti casi di esclusione dall'applicazione dei presidi autorizzativi o informativi regolati nella presente Policy:

a. Operazioni per le quali non si applicano le disposizioni del Regolamento Consob

Per le seguenti tipologie di Operazioni non si applicano le prescrizioni del Regolamento Consob:

- i.** le deliberazioni assembleari relative ai **compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione** (cfr. art. 2389 c.c., co. 1);
- ii.** le deliberazioni in materia di **remunerazione** degli **amministratori** investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea (cfr. art. 2389 c.c., co. 3);
- iii.** le deliberazioni assembleari relative ai **compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale** (cfr. art. 2402 c.c.);
- iv.** le operazioni di **importo esiguo**, identificate ai sensi del par. 3.2.1 della presente Policy;
- v.** le operazioni deliberate dalle società e **rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni**, ivi inclusi:
 - a. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - b. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - c. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

b. Casi di esclusione (in tutto o in parte) previsti dalla Policy

- i.** i **piani di compensi** basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- ii.** le deliberazioni, diverse da quelle già indicate sopra al punto a) romanini i) ii) e iii), in materia di **remunerazione** degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - la Capogruppo abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;

- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - le remunerazioni assegnate siano coerenti con tale politica e quantificate sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- iii. operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**, nel rispetto delle previsioni indicate di seguito:
- **Operazioni di Minore Rilevanza che siano Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard**

Alle Operazioni di Minore Rilevanza che siano Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard non si applicano né i presidi gestionali autorizzativi (§ 4.2) né i presidi informativi (§ 5) previsti dalla presente Policy.
 - **Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard**

In deroga a quanto previsto al § 4.1, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che costituiscono Operazioni Ordinarie a Condizioni di Mercato/Standard si applicano la procedura decisionale ordinaria, senza previo parere del Comitato, nonché le procedure autorizzative e informative previste dalla presente Policy (per ulteriori dettagli, si veda § 5.1.3), così come le procedure di controllo stabilite dalla presente Policy (per ulteriori dettagli, si veda § 5.2.3).
- iv. Operazioni urgenti (le "Operazioni Urgenti")** – ove espressamente consentito ai sensi dello statuto della Capogruppo e fermo quanto previsto dall'art. 5 (*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*) del Regolamento CONSOB, ove applicabile – non si applicano i presidi autorizzativi previsti dalla presente Policy, purché ricorrano le condizioni di seguito indicate:
- (a) *Operazioni Urgenti non di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea, ferma restando la riserva di competenza a deliberare in capo al CdA:*
- qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione;
 - le Operazioni devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
 - l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
 - l'Organo di Controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (ii) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti a cura della Funzione *Investor Relations*, con il supporto della Funzione Legal & Group Corporate Affairs. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento CONSOB);
 - entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (ii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
- (b) *Operazioni Urgenti di competenza dell'assemblea o che devono essere oggetto di*

autorizzazione da parte dell'assemblea:

- in tale fattispecie rientrano solo i casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:
 - casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
 - situazioni in cui la Capogruppo è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Capogruppo o dal suo revisore;
 - situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati artt. 2446 e 2447 c.c.;
- l'organo che convoca l'assemblea deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- l'Organo di Controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (ii) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti a cura della Funzione Strategic Finance & IR, con il supporto della Funzione Group Compliance & DPO. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento CONSOB);
- se le valutazioni dell'Organo di Controllo di cui al punto (iii) che precede sono negative, l'assemblea deve deliberare secondo la Procedura di *Whitewash*;
- se le valutazioni dell'Organo di Controllo di cui al punto (iii) che precede sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

v. Operazioni Infragruppo, qualora non vi siano Interessi Significativi di altri componenti del Perimetro Parti Correlate

Con riguardo alle Operazioni compiute tra la Capogruppo e le Controllate o tra le Controllate (anche congiuntamente), nonché alle Operazioni con Società Collegate della Capogruppo (le "**Operazioni Infragruppo**") – e sempre che non ricadano in altri casi di esenzione o esclusione – è possibile avvalersi dell'esenzione dai presidi autorizzativi quando nell'Operazione o nella Controllata o Società Collegata della Capogruppo, controparte dell'Operazione, non sussistono Interessi Significativi di altri soggetti componenti del Perimetro Parti Correlate, da valutare caso per caso.

Tuttavia, sono previsti flussi informativi, con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e al Collegio Sindacale, idonei a consentire un adeguato monitoraggio di tali Operazioni, anche ai fini di eventuali interventi correttivi.

L'esenzione sopra indicata trova applicazione solo in caso di:

- (i) assenza di Interessi Significativi di altri componenti del Perimetro Parti Correlate;
- (ii) riconducibilità dell'Operazione, direttamente e/o indirettamente, alla realizzazione del disegno strategico unitario di Gruppo; si tratta di Operazioni deliberate nell'interesse di ciascuna società contraente, in base allo statuto ed alla vigente normativa in materia di deleghe operative.

Per "**Interesse Significativo**" si intende l'interesse di un componente del Perimetro Parti Correlate tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale soggetto possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'Operazione con componenti

del Perimetro Parti Correlate.

Remunerazioni dei Dirigenti con responsabilità strategiche di doValue S.p.A. che dipendano in misura rilevante, dai risultati di periodo conseguiti dalla società con cui l'Operazione è svolta. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società Controllate e Collegate con cui si effettua l'operazione. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della Controllata/Collegata rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del Dirigente con Responsabilità Strategiche. A tal fine la presenza di Interessi Significativi si configura nei casi di esistenza di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazioni variabili) dei Dirigenti con Responsabilità strategiche di doValue S.p.A. che dipendano in misura rilevante, dai risultati di periodo conseguiti dalle società con cui l'operazione è svolta. La valutazione viene dunque condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata rispetto alla remunerazione complessiva.**Partecipazione al capitale sociale della società con cui è posta in essere l'Operazione:** la valutazione di significativa è rimessa alla Società anche in caso in cui la Controllata o Collegata con cui è posta in essere l'Operazione è partecipata anche indirettamente da un componente del Perimetro Parti Correlate . In tal caso, ricorre un interesse significativo se il peso effettivo della suddetta partecipazione comporti l'esercizio di influenza notevole o comunque la titolarità, diretta ovvero indiretta, di una quota significativa.

La presenza di interessi significativi può essere inoltre individuata ove ricorrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) significativi rapporti patrimoniali tra la Controllata/Collegata e altre parti correlate; (ii) particolari vincoli contrattuali della Controllata/Collegata con la parte correlata in qualsiasi forma stipulati; (v) crediti significativi, finanziamenti o garanzie non proporzionali alle quote di partecipazione dei soci della parte correlata sulla Controllata/Collegata.

Nel caso di una operazione infragruppo che avvantaggi una terza parte correlata (ad esempio, un contratto di servizi infragruppo a beneficio di soggetti che rientrano nel perimetro delle parti correlate), la condizione di esclusione si applica comunque se l'oggetto del servizio rientra nell'ordinaria attività aziendale della società erogatrice e il relativo costo viene trasferito alla terza parte correlata secondo le condizioni di mercato/standard.

Le operazioni infragruppo sono gestite e registrate esclusivamente dalla società che fornisce il servizio o i beni.

vi. Operazioni attuative di delibere quadro

Fermi gli obblighi di reportistica periodica di seguito indicati, le Operazioni realizzate in esecuzione di Delibere Quadro (come di seguito definite) sono escluse dall'applicazione dei presidi autorizzativi previsti dalla presente Policy.

3.4. Delibere Quadro

Per assicurare il migliore e trasparente svolgimento dell'operatività corrente con soggetti inclusi nell'elenco dei componenti del Perimetro Parti Correlate possono essere adottate, come disposto dal Regolamento CONSOB, nonché in conformità alla presente Policy, "delibere quadro" che regolino una pluralità di Operazioni tra loro omogenee e a carattere ricorrente con determinati soggetti rientranti nel Perimetro Parti Correlate (le "**Delibere Quadro**") inerenti, a titolo esemplificativo a:

- (i) Operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o le prestazioni di servizi (ad esempio, servizi informatici) a condizioni

economiche prefissate;

- (ii) Operazioni rientranti nell'ambito di altri "accordi quadro", ossia accordi nell'ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di Operazioni, già in essere al momento dell'approvazione della presente Policy, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione della medesima.

In entrambi i casi di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, qualora i contratti abbiano durata pluriennale, la Delibera Quadro deve essere rinnovata di anno in anno.

Le Delibere Quadro, che non devono avere efficacia superiore a 1 anno, hanno ad oggetto Operazioni sufficientemente determinate e riportano il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, la motivazione delle condizioni previste, nonché i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società e/o del Gruppo.

L'adozione delle Delibere Quadro dovrà essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative e informative stabilite dalla presente Policy per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazione di Maggiore Rilevanza, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della Delibera Quadro, cumulativamente considerate.

Le Delibere Quadro, in occasione della loro approvazione, devono essere pubblicate (ai fini della trasparenza) mediante un Documento Informativo (ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CONSOB), qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto di Delibera Quadro, complessivamente considerato, superi la soglia di rilevanza prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

In caso di Delibere Quadro, deve essere garantita una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle stesse.

Le Operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di Documento Informativo pubblicato ai sensi di quanto precede non sono computate quali Operazioni "cumulate".

Non può essere compiuta in esecuzione di una Delibera Quadro un'Operazione che, seppur inizialmente a questa riconducibile, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza posti alla base della Delibera Quadro stessa. A tale Operazione si applicano, pertanto, le regole stabilite in via generale dalla presente Policy per ciascuna singola Operazione.

4. PRESIDI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO PARTI CORRELATE

Introduzione

Nei paragrafi seguenti della presente Policy si descrivono i presidi applicabili alle fattispecie mappate nel precedente § 3. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente § 4, la Capogruppo e ciascuna Controllata deve far riferimento al Perimetro Parti Correlate, come delineato ai sensi del precedente § 2.

Nel caso di Operazioni compiute dalle Controllate, la Capogruppo fornisce ogni opportuno supporto nell'applicazione dei presidi previsti dalla presente Policy, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei conflitti di interesse.

Il Gruppo, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento CONSOB, adotta l'*iter* autorizzativo per le Operazioni descritto nei seguenti paragrafi della presente Policy.

Il Comitato

La Capogruppo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento CONSOB, ha istituito il Comitato composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) componenti scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, non esecutivi e per la maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono deliberate previo rilascio di un parere del Comitato, come meglio indicato al successivo § 4.2.

Qualora il Comitato sia chiamato a rilasciare un parere su una:

- (i) Operazione di Maggiore Rilevanza, esso si riunisce e delibera nella composizione di soli Amministratori Indipendenti e non correlati all'Operazione in numero in ogni caso non inferiore a 3 (tre);
- (ii) Operazione di Minore Rilevanza (che non sia Operazione Ordinaria di Mercato/Standard), esso si riunisce e delibera nella composizione, per la maggioranza, di Amministratori Indipendenti e non correlati all'Operazione ed in numero in ogni caso non inferiore a 2 (due).

Qualora la composizione del Comitato non soddisfi i requisiti di cui ai punti (i) o (ii) che precedono (a seconda dei casi), essa dovrà essere integrata, di volta in volta, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di soddisfare tali requisiti.

Presidi Equivalenti

Qualora l'integrazione del Comitato non sia resa possibile a causa dell'assenza di un numero sufficiente di Amministratori Indipendenti non correlati all'Operazione, il parere sarà reso dal Collegio Sindacale, ovvero da un esperto indipendente. Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del Collegio Sindacale, l'equivalenza del presidio potrà ritenersi sussistere solo qualora i componenti di detto organo, ove abbiano un interesse nell'Operazione, per contro proprio o di terzi, ne danno notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La documentazione e i pareri raccolti dal Comitato, o nell'ambito dei presidi equivalenti, possono essere trasmessi attraverso mezzi informatici e/o fax. I pareri devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Il Comitato - e coloro che operano in sostituzione del Comitato quando quest'ultimo non può operare - possono farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta a spese della Capogruppo sulla base di un *budget* di spesa annuale approvato dal Consiglio di

Amministrazione, su parere del Collegio Sindacale, in conformità all'art. 7, comma 2, del Regolamento CONSOB. In tal caso lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti selezionati tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB ("Documento Informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate")⁵.

Il Comitato si riunisce ed opera in conformità alle disposizioni contenute nel relativo Regolamento e secondo quanto previsto dalla presente Policy.

4.1. Istruttoria

Introduzione

L'istruttoria delle Operazioni deve soddisfare le esigenze di correttezza formale e sostanziale sottese alla disciplina vigente in materia e richiamate nella presente Policy, a qualunque livello esse vengano trattate e indipendentemente dalla competenza deliberativa degli Organi Sociali o delle altre unità organizzative della Capogruppo o delle altre società del Gruppo.

In particolare, devono essere dettagliatamente esaminate le motivazioni e gli interessi dell'Operazione, la sua convenienza per la società contraente del Gruppo, la correttezza sostanziale delle condizioni, nonché gli effetti dell'Operazione stessa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

Inizio dell'istruttoria

Il processo di gestione dell'Operazione ha inizio nel momento in cui la Funzione Aziendale Proponente l'Operazione, della Capogruppo o delle Controllate (a seconda dei casi), avvia le trattative, a cui fa seguito la fase istruttoria e si conclude con la deliberazione dell'Operazione che può avvenire secondo modalità differenti sulla base delle caratteristiche o della qualificazione dell'Operazione medesima.

È compito della Funzione Aziendale Proponente raccogliere le principali informazioni riguardanti l'Operazione e svolgere preliminarmente le necessarie verifiche e valutazioni. In particolare provvede all'individuazione della controparte e delle condizioni applicate all'Operazione e raccoglie tutti gli elementi necessari per definire la tipologia dell'Operazione, determinarne la sua rilevanza, verificare l'eventuale natura di "ordinarietà" e la presenza di Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard). Inoltre, la Funzione Aziendale Proponente deve fornire indicazioni in merito all'interesse al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tali informazioni sono, fra le altre, considerate necessarie per consentire al Comitato di esprimere l'eventuale parere, quando previsto dalla presente Policy. Tali informazioni sono prontamente condivise con la Funzione

⁵ In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e:

- la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società;
- la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

Group Compliance & DPO.

Nell'ambito del processo istruttorio, inoltre, la Funzione Aziendale Proponente svolge, con il supporto della Funzione Group Compliance & DPO, una valutazione circa:

- la riconducibilità della controparte al Perimetro Parti Correlate; ove la controparte non sia ricompresa nell'Archivio Perimetro Parti Correlate, la Funzione Aziendale Proponente provvede a richiedere alle controparti le informazioni necessarie al fine di verificare l'estraneità delle stesse rispetto al Perimetro Parti Correlate, provvedendo, se del caso, a comunicare alla Funzione Group Compliance & DPO la necessità di integrare l'Archivio Perimetro Parti Correlate;
- la riconducibilità dell'Operazione ad una delle fattispecie rilevanti ai sensi della presente Policy ed, in modo particolare, se l'Operazione sia "ordinaria" e se le condizioni applicate siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard (e, pertanto, ove sia qualificabile quale Operazione Ordinaria di Mercato/Standard);
- la riconducibilità dell'Operazione ad eventuali casi di esclusione o esenzione disciplinati dalla presente Policy (cfr. § 3.3).

La Funzione Aziendale Proponente, nell'ipotesi in cui, all'esito della predetta analisi, ritenga che l'Operazione sia rilevante ai fini della Policy, compila un apposito *report* (c.d. *Report Pre-Istruttoria*), secondo un modello definito al cui interno, in corrispondenza di specifici campi predefiniti, inserisce le seguenti informazioni (in funzione della disponibilità delle informazioni stesse):

- le ragioni per le quali si è ritenuto che l'Operazione sia rilevante ai fini della Policy e che non ricorrano casi di esenzione o esclusione;
- la/e controparte/i dell'Operazione e la natura della correlazione con la/le stessa/e;
- le caratteristiche generali e i termini dell'Operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'Operazione.

Le Funzioni Aziendali Proponenti devono informare la Funzione Group Compliance & DPO, tramite l'invio del Report per tutte le Operazioni, e quindi anche in merito a quelle Operazioni che, per ragioni di importi e/o competenze, determinate dal sistema delle deleghe tempo per tempo vigente, non sarebbero deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La Funzione Group Compliance & DPO, previo svolgimento di un controllo formale e procedurale sull'accuratezza analisi svolte e sulla corretta classificazione dell'operazione come Operazione rilevante ai fini della presente Policy, provvede ad inserire le informazioni presenti nel Report all'interno di un *data base*, che conterrà, in forma consolidata, tutte le specifiche delle Operazioni avviate dalla Capogruppo e dalle Controllate (c.d. "*Registro della Operazioni con Parti Correlate*", ovvero in breve "Registro").

Si precisa che tale Registro viene alimentato nel continuo con le informazioni ottenute dalla Funzione Aziendale Proponente sia in fase istruttoria sia con quelle concernenti la conclusione dell'Operazione. Sulla base di quanto presente all'interno del citato *data base*, la Funzione Group Compliance & DPO provvede alla predisposizione dei flussi periodici informativi che vengono posti all'attenzione del Comitato e degli Organi Aziendali della Capogruppo e delle Controllate (per maggiori dettagli sul tema si rinvia al § 5.2).

Il Report formalizzato dalla Funzione Aziendale Proponente viene trasmesso alla Funzione Group Compliance & DPO unitamente alla documentazione di supporto.

Nel caso in cui l'Operazione sia sottoposta al parere preventivo del Comitato, la Funzione Proponente compila inoltre un memo descrittivo di maggior dettaglio dell'Operazione, da sottoporre al Comitato, affinché quest'ultimo possa avviare le valutazioni del caso. La Funzione proponente fornisce inoltre al Comitato tutte le informazioni aggiuntive e la documentazione richiesta dal Comitato.

La responsabilità di confermare la corretta classificazione delle Operazioni sulla base delle caratteristiche dimensionali è attribuita alla Funzione Aziendale Proponente, supportata, per quanto riguarda la raccolta delle informazioni a tal fine necessarie dalle altre Funzioni Aziendali e sotto la supervisione della Funzione Group Compliance & DPO.

La Funzione Group Compliance & DPO supporta le Funzioni Aziendali Proponenti nella valutazione delle Operazioni ai sensi della presente Policy, avvalendosi, per le rispettive competenze, anche delle altre Funzioni Aziendali.

Relativamente alle Operazioni che, all'esito delle suddette valutazioni, siano state esentate dall'attivazione della procedura deliberativa, il responsabile della Funzione Aziendale Proponente conserva apposita evidenza delle motivazioni sottese alla mancata attivazione della procedura stessa e trasmette il Report (debitamente compilato secondo quanto sopra indicato) alla Funzione Group Compliance & DPO.

Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta deve contenere gli elementi di riscontro a supporto della conclusione. L'allineamento dell'Operazione alle Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard deve essere adeguatamente motivato e la relativa documentazione deve contenere oggettivi elementi di idoneo riscontro, in applicazione del Regolamento CONSOB e dello IAS 24. Nel caso l'istruttoria condotta concluda invece che l'Operazione presenti scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e/o altri profili caratteristici, rispetto a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la Funzione Aziendale Proponente dovrà indicare le ragioni di tali scostamenti ed acquisire nella documentazione idonei elementi che supportino le medesime e l'interesse al compimento dell'Operazione.

4.2. Procedura deliberativa

La Capogruppo e le Controllate sono tenute ad osservare per la deliberazione delle Operazioni procedure deliberative differenziate a seconda della rilevanza dell'Operazione e delle sue caratteristiche con riguardo alle condizioni applicate.

Di seguito sono descritte le procedure che sia la Capogruppo sia le Controllate devono osservare, a seconda che queste siano Operazioni di Maggiore Rilevanza o Operazioni di Minore Rilevanza (*i.e.*, che non siano Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard).

Dette procedure non si applicano alle Operazioni che rientrano nei casi di esclusione ed esenzione di cui al precedente § 3.3. L'**Allegato 4.2** contiene una descrizione sintetica delle procedure di seguito delineate.

4.2.1. Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

- ***Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate dalla Capogruppo***

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate dalla Capogruppo sono deliberate in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione – ad eccezione (i) di quelle rientranti nella competenza dell'assemblea dei soci ai sensi di legge o di statuto e (ii) di quelle rientranti nei casi di esclusione

ed esenzione ex articolo 3.3. per cui si applica la procedura deliberativa ordinaria⁶– previo rilascio di un parere motivato e favorevole del Comitato in merito all’interesse per la Capogruppo al compimento dell’Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

A tal fine:

a) il Comitato riceve, a cura della Funzione Group Compliance & DPO, notizia tempestiva dell’avvio delle trattative/dell’istruttoria;

b) il Comitato, se dal medesimo ritenuto anche per il tramite di uno o più componenti delegati, riceve con tempestività dalla Funzione Group Compliance & DPO una informativa sull’Operazione con particolare riferimento alla natura dell’Operazione (ivi inclusa l’eventuale qualificazione dell’Operazione come Operazione di Maggiore Rilevanza) e della correlazione, alle modalità esecutive dell’Operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all’interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Capogruppo, nonché ai riferimenti dei soggetti incaricati di condurre la trattativa/l’istruttoria.

c) la Funzione Group Compliance & DPO è tenuta a trasmettere con tempestività tutte le informazioni utili per consentire un effettivo e tempestivo coinvolgimento del Comitato già nelle fasi delle trattative e dell’istruttoria; la partecipazione degli Amministratori Indipendenti nella trattativa e nell’istruttoria è assicurata almeno con le seguenti modalità: (i) ricezione, a mezzo e-mail, o con altre modalità che assicurino la tracciabilità *ex post* delle comunicazioni, di un flusso informativo completo e aggiornato da parte dei soggetti incaricati di condurre la trattativa o l’istruttoria; e (ii) riconoscimento della facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria;

d) la Funzione Group Compliance & DPO si attiva affinché il Comitato sia tempestivamente convocato, per il tramite della segreteria del medesimo, ai fini del rilascio del parere preventivo e motivato, e contestualmente provvede alla raccolta della necessaria documentazione informativa, anche avvalendosi delle strutture della Capogruppo, che deve essere messa a disposizione del Comitato in tempo utile per l’espressione di una valutazione consapevole sull’Operazione;

e) il Comitato, completata l’analisi, formula il parere nel rispetto dei tempi stabiliti dalle normali procedure deliberative della Capogruppo, tenendo conto delle tempistiche richieste per il perfezionamento dell’Operazione:

- i. *se il Comitato esprime parere favorevole*⁷, l’Operazione è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

⁶ Tali Operazioni sono approvate dal competente organo deliberante, sulla base delle disposizioni normative ovvero dell’assetto delle deleghe di poteri vigenti, senza preventivo parere del Comitato. Nel caso di Operazioni di Maggiore rilevanza a condizioni di Mercato/Standard sono fatti salvi gli obblighi informativi e di controlli *ex post* disciplinati al para 5.1.3 e 5.2.3 della Policy.

⁷ Secondo CONSOB (comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010), perché il parere possa essere considerato “favorevole”, è necessario che esso manifesti l’integrale condivisione dell’Operazione, cosicché l’espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto è idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere da parte del Comitato, a considerare il parere contrario. Qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell’Operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, occorre che sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull’interesse della società al compimento dell’Operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Inoltre, un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l’Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni è ritenuto “favorevole” purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l’evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell’informativa sull’esecuzione delle Operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

- ii. *se il Comitato esprime parere contrario, l'Operazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e, ove approvata dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere perfezionata solo con la preventiva autorizzazione dell'assemblea, la quale delibera con la maggioranza previste dalla legge, sempreché ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea (la "**Procedura di Whitewash**").*

La delibera di approvazione dell'Operazione deve sempre includere adeguata motivazione in merito all'opportunità ed alla convenienza economica della stessa, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto alle Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui uno o più Amministratori siano coinvolti nell'Operazione, è previsto l'obbligo che essi si astengano dalla votazione, come descritto nel cap. 6 della presente Policy.

Il Collegio Sindacale riceve informativa predisposta a cura della Funzione Group Compliance & DPO sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza della Capogruppo per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo per effetto del parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato.

- **Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate dalle Controllate**

Ai di fuori dei casi di esclusione ed esenzione di cui al paragrafo 3.3, cui si applica la procedura deliberativa ordinaria⁸, le Operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate dalle Controllate sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della singola Controllata e sottoposte all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere vincolante del Comitato. Trovano applicazione, *mutatis mutandis*, i punti da a) a d) di cui al § **4.2.1** che precede.

- i. *se il Consiglio di Amministrazione dà la propria autorizzazione ed il Comitato esprime parere favorevole, l'Operazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Controllata;*
- ii. *se il Consiglio di Amministrazione non dà la propria autorizzazione e/o il Comitato esprime parere contrario, il processo si interrompe.*

La delibera di approvazione dell'Operazione deve sempre includere adeguata motivazione in merito all'opportunità ed alla convenienza economica della stessa, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto alle Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui uno o più Amministratori siano coinvolti nell'Operazione, è previsto l'obbligo che essi si astengano dalla votazione, come descritto nel cap. 6 della presente Policy.

Ad avvenuta approvazione, la Funzione Aziendale Proponente della Controllata provvede ad informare la Funzione Group Compliance & DPO sull'esito della deliberazione dell'organo deliberante.

Il Collegio Sindacale della Controllata, ove presente, riceve informativa predisposta a cura della

⁸ Tali Operazioni saranno comunque oggetto di adempimenti informativi e controlli ex post ai sensi dei para. 5.1.3 e 5.2.3 della Policy.

Funzione Compliance Locale sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza delle Controllate per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo per effetto del parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato o mancata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2.2. Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza

- **Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza realizzate dalla Capogruppo**

Le Operazioni di Minore Rilevanza realizzate dalla Capogruppo sono approvate dal competente organo deliberante della Capogruppo, sulla base delle disposizioni normative vigenti ovvero dell'assetto delle deleghe di poteri definito dal Consiglio di Amministrazione⁹, e laddove non ordinaria per natura e/o condizioni, previo rilascio di un parere motivato del Comitato (non vincolante) in merito all'interesse per la Capogruppo al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. A tal fine:

a) il Comitato riceve con tempestività dalla Funzione Group Compliance & DPO una informativa sull'Operazione ed ha facoltà di richiedere informazioni ulteriori nonché formulare osservazioni agli organi delegati, con particolare riferimento alla natura dell'Operazione e della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Capogruppo;

b) la Funzione Aziendale Proponente è tenuta a trasmettere con tempestività tutte le informazioni utili per consentire un effettivo coinvolgimento del Comitato;

c) la Funzione Group Compliance & DPO si attiva affinché il Comitato sia tempestivamente convocato, per il tramite della segreteria del medesimo, ai fini del rilascio del parere preventivo e motivato, e contestualmente provvede alla raccolta della necessaria documentazione informativa, anche avvalendosi delle strutture della Capogruppo, che deve essere messa a disposizione del Comitato in tempo utile per l'espressione di una valutazione consapevole sull'Operazione;

d) il Comitato, completata l'analisi, formula il parere nel rispetto dei tempi stabiliti dalle normali procedure deliberative della Capogruppo, tenendo conto delle tempistiche richieste per il perfezionamento dell'operazione:

- i. *se il Comitato esprime parere favorevole*, l'Operazione è sottoposta all'approvazione dell'organo deliberante competente;
- ii. *se il Comitato esprime parere contrario*, l'Operazione è sottoposta all'approvazione dell'organo deliberante competente ed il parere contrario non ha effetto vincolante nei confronti dell'organo deliberante competente, fermo restando che il verbale della decisione deve fornire adeguata motivazione sulle ragioni che hanno portato alla deliberazione dell'Operazione nonostante il parere contrario del Comitato e puntuale riscontro alle osservazioni formulate nel parere.

Tale parere dovrà essere allegato al verbale della riunione del Comitato.

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del CdA, nei casi in cui uno o più Amministratori siano coinvolti nell'Operazione, è previsto l'obbligo che essi si astengano dalla votazione, come descritto nel cap. 6 della presente Policy.

La Funzione Aziendale Proponente informa tempestivamente la Funzione Group Compliance &

⁹ Resta fermo che i soggetti delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti.

DPO sull'esito della deliberazione dell'organo competente.

La delibera di approvazione dell'Operazione deve sempre includere adeguata motivazione in merito all'opportunità ed alla convenienza economica della stessa, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto alle Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono informativa predisposta a cura della Funzione Group Compliance & DPO sulle Operazioni di Minore Rilevanza di cui trattasi approvate dai competenti organi nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato.

- **Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza realizzate dalle Controllate**

Le Operazioni di Minore Rilevanza realizzate dalle Controllate sono approvate dal competente organo deliberante della Controllata, e, laddove non siano ordinarie per natura e/o condizioni, previo rilascio di un parere non vincolante del Comitato. Conseguentemente:

- se il Comitato esprime parere favorevole*, l'Operazione è sottoposta all'approvazione dell'organo deliberante della Controllata;
- se il Comitato esprime parere contrario*, l'Operazione è sottoposta all'approvazione dell'organo deliberante della Controllata ed il parere contrario non ha effetto vincolante nei confronti dell'organo deliberante della Controllata, fermo restando che il verbale della decisione deve fornire adeguata motivazione sulle ragioni che hanno portato alla deliberazione dell'Operazione nonostante il parere contrario dell'organo di controllo della Controllata e puntuale riscontro alle osservazioni formulate nel parere.

Tale parere dovrà essere allegato al verbale della riunione del Comitato.

Qualora la Controllata sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività, il parere del Comitato reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del CdA, nei casi in cui uno o più Amministratori siano coinvolti nell'Operazione, è previsto l'obbligo che essi si astengano dalla votazione, come descritto nel cap. 6 della presente Policy.

Ad avvenuta approvazione, la Funzione Aziendale Proponente della Controllata provvede ad informare la Funzione Group Compliance & DPO sull'esito della deliberazione dell'organo deliberante.

La delibera di approvazione dell'Operazione deve sempre includere adeguata motivazione in merito all'opportunità ed alla convenienza economica della stessa, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto alle Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione della Controllata ed il Collegio Sindacale, ove esistente, ricevono informativa predisposta a cura della Funzione Compliance Locale sulle Operazioni di Minore Rilevanza delle Controllate approvate dai competenti organi deliberanti delle medesime nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato.

4.3. Operazioni di competenza dell'assemblea o soggette a sua

autorizzazione

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e per le Operazioni di Minore Rilevanza della Capogruppo e delle Controllate di competenza dell'assemblea o soggette all'autorizzazione di questa, la fase delle trattative (per quanto concerne le sole Operazioni di Maggiore Rilevanza), la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si svolgono secondo le disposizioni procedurali previste nella presente Policy che precedono ed applicabili alla specifica Operazione. La proposta di deliberazione sottoposta all'assemblea deve essere corredata dal parere motivato dell'organo competente.

Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza della Capogruppo, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea può essere approvata anche in presenza di un parere contrario del Comitato purché, in tal caso, l'assemblea deliberi secondo la Procedura di *Whitewash*.

4.4. Conclusione delle procedure gestionali

Al termine delle procedure gestionali, una volta approvata l'operazione, la Funzione Proponente invia alla Funzione Group Compliance & DPO un report conclusivo che riassume l'*iter* approvativo seguito; conseguentemente la Group Compliance & DPO conclude la registrazione dell'operazione nel Registro.

5. PRESIDI INFORMATIVI DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1. Obblighi informativi sulle Operazioni con Parti Correlate

5.1.1. Informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 5, commi da 1 a 7, del Regolamento CONSOB, per

- i. ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, e
- ii. più Operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata CONSOB, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Capogruppo, che cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza¹⁰,

la Capogruppo è tenuta a redigere un documento informativo in conformità alle previsioni del Regolamento CONSOB (il "**Documento Informativo**"). In entrambi i casi di cui ai punti (i) e (ii) che precedono rilevano anche le Operazioni compiute dalle Controllate.

In particolare, il Documento Informativo è predisposto dalla Funzione Aziendale Proponente - della Capogruppo ovvero della Controllata - con il supporto della Funzione Group Compliance & DPO e della Funzione Strategic Finance & IR, in conformità all'Allegato 4 al Regolamento CONSOB e contiene almeno le informazioni ivi indicate. Il Documento Informativo riporta in allegato gli eventuali pareri del Comitato, degli eventuali esperti indipendenti¹¹ e di cui si sia avvalso il CdA, nel caso in cui la Capogruppo non decida di pubblicarli sul proprio sito internet entro il medesimo termine.

In caso di ricorso ad esperti indipendenti, il Documento Informativo riporta, inoltre, le valutazioni effettuate per selezionare tali esperti e le verifiche circa la loro indipendenza¹².

Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

In relazione alle informazioni contenute nel Documento Informativo inerenti gli organi o gli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione, con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, è obbligatorio specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni.

Il Documento Informativo deve essere messo a disposizione del pubblico, a cura della Funzione Strategic Finance & IR e con il supporto della Funzione Communication & Sustainability, presso la sede sociale e sul sito internet della Capogruppo, con le modalità di cui al Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni:

- dall'approvazione da parte dell'organo competente dell'Operazione; ovvero

¹⁰ A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni per cui sono stati applicati i casi di esenzione.

¹¹ A norma dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CONSOB, con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Capogruppo può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta.

¹² Si rinvia alla nota piè di pagina n.7.

- dall'approvazione da parte dell'organo competente della proposta da sottoporre all'assemblea, nel caso di Operazioni di competenza o autorizzazione assembleare; ovvero
- dalla conclusione del contratto, anche preliminare, nel caso in cui l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni sopra indicato, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute dalle Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 quindici giorni dal momento in cui la Capogruppo ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Al fine della predisposizione del Documento Informativo, la Capogruppo impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo stesso. Le Controllate trasmettono tempestivamente dette informazioni.

Contestualmente alla diffusione al pubblico, la Capogruppo, tramite la Funzione Group Compliance & DPO e Strategic Finance & IR, trasmette alla CONSOB il Documento Informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

La Funzione Group Compliance & DPO trasmette inoltre al Dirigente Preposto, su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa circa le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale ex art. 154 ter TUF.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Consob, il Comitato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono informati trimestralmente delle Operazioni di Maggiore Rilevanza poste in essere, secondo le modalità previste al successivo § 5.2.

5.1.2. Informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza

In conformità all'art. 7, comma 1, lettera g), del Regolamento CONSOB, non è previsto l'obbligo di comunicazione al mercato delle Operazioni di Minore Rilevanza, ad eccezione delle Operazioni di Minore Rilevanza concluse nonostante il parere contrario del Comitato.

La Funzione Group Compliance & DPO trasmette trimestralmente o in base a specifica richiesta al Dirigente Preposto e alla Funzione Group Financial Reporting, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire ex art. 154 ter TUF opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Capogruppo¹³ e su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che ha avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Capogruppo nel periodo di riferimento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Capogruppo mette a disposizione del pubblico, a cura della Funzione Strategic Finance & IR, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, un documento informativo contenente l'indicazione (i) della controparte, (ii) dell'oggetto e (iii) del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza

¹³ I criteri per identificare le suddette operazioni sono definiti dalle Procedure interne della Società

approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere detto parere. Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Capogruppo.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera e), del Regolamento Consob, il Comitato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono informati trimestralmente delle Operazioni di Minore Rilevanza poste in essere, secondo le modalità previste al successivo § 5.2.

5.1.3. Informativa sulle Operazioni Maggiore Rilevanza che siano Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza Ordinarie di Mercato/Standard il Regolamento CONSOB prevede una semplificazione relativamente agli obblighi informativi.

In particolare, in deroga (ed in sostituzione) agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 5, commi da 1 a 7, del Regolamento CONSOB (concernenti il Documento Informativo, cfr. il precedente § 5.1.1), per le Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard devono essere effettuate le seguenti comunicazioni,

- i. a cura della Funzione *Group Compliance & DPO*, fermo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, una comunicazione alla CONSOB e al Comitato - che esprimono pareri su tale tipologia di operazione, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, del Regolamento CONSOB (*i.e.*, stesso termine per la messa a disposizione del pubblico del Documento Informativo) in merito a (i) la controparte, (ii) l'oggetto, e (iii) il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- ii. A cura della Funzione Group Financial Reporting un'apposita informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale sulle Operazioni concluse avvalendosi della richiamata semplificazione.

5.1.4. Informativa sulle Operazioni soggette anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CONSOB, qualora un'Operazione sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- La descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- se l'Operazione è da qualificarsi come Operazione di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Capogruppo si è avvalsa di un caso di esclusione previsto nella presente Policy;
- l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Funzione Group Compliance & DPO, la Funzione *Strategic Finance & IR* valuta la necessità di porre in essere gli adempimenti sopra descritti.

5.2. Monitoraggio e Informativa agli Organi Sociali

5.2.1. Monitoraggio e predisposizione dei flussi informativi all'interno delle singole Società del Gruppo

Sulle Operazioni concluse nel periodo di riferimento dalla Capogruppo e dalle Controllate:

- è resa informativa ai rispettivi Organi Sociali secondo la periodicità indicata nella **Sezione 1** dell'**Allegato 5.2.1** alla presente Policy, e
- è resa informativa al Dirigente Preposto e alla Funzione Group Administration & Internal Control secondo la periodicità indicata nella **Sezione 2** dell'**Allegato 5.2.1** alla presente Policy.

A tale scopo, le Funzioni Aziendali Proponenti, una volta deliberata l'Operazione da parte degli organi deliberanti, devono formalizzare un *report* conclusivo di sintesi, secondo un modello definito, da inviare alla Funzione Group Compliance & DPO, affinché quest'ultima possa provvedere all'aggiornamento e integrazione delle informazioni presenti nel *Registro*. Tale adempimento informativo a beneficio della Funzione Group Compliance & DPO è previsto a carico della Funzione Aziendale Proponente anche nel caso in cui si tratti di un'Operazione che per ragioni di importo e/o competenze, nel rispetto di quanto previsto dal sistema delle deleghe tempo per tempo vigente, non è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta scheda dovrà contenere almeno i seguenti elementi informativi:

- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni a cui è stata deliberata l'Operazione, qualora risultino difformi – anche solo in parte – rispetto a quanto previsto e indicato in sede istruttoria;
- le motivazioni che hanno condotto all'approvazione dell'Operazione;
- menzione della circostanza per cui l'Operazione è stata eventualmente deliberata nonostante il parere negativo del Comitato;
- nel caso di Operazioni considerate esenti dall'applicazione delle regole deliberative, illustrazione degli elementi di riscontro considerati rilevanti per l'esenzione.

La Funzione Group Compliance & DPO, in base alle informazioni tempo per tempo ricevute, e nel rispetto delle tempistiche di cui all'**Allegato 5.2.1**, predisporre i flussi informativi.

L'informativa deve essere rinnovata in caso di eventuali situazioni di anomalia riscontrate su Operazioni già comunicate.

5.2.2. Flussi informativi periodici

Con cadenza trimestrale, la Funzione Group Compliance & DPO produce – attraverso il *Registro*, dalla stessa costantemente aggiornato e mantenuto – specifici flussi informativi contenenti un riepilogo di tutte le operazioni concluse con Parti Correlate effettuate dalla Capogruppo e da ogni Controllata nel corso del periodo di riferimento (ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli *iter* deliberativi). Il citato flusso informativo viene inviato tramite la Funzione Group Corporate Affairs & Legal a al Comitato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (ove presente) , nonché alla Capogruppo (in forma consolidata).

Inoltre, con cadenza annuale, la stessa Funzione produce un flusso informativo aggregato per tipologia/forma tecnica di operazione contenente un riepilogo di tutte le operazioni concluse con Parti Correlate effettuate dalla Capogruppo e dalle Controllate nel corso del periodo di riferimento (ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli *iter* deliberativi). Il citato flusso informativo viene portato, attraverso la Funzione Group Corporate Affairs, all'attenzione del Comitato, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

L'estratto periodico delle Operazioni di ciascuna Controllata gestite centralmente da Group Compliance & DPO viene condiviso con la struttura responsabile del recepimento e dell'attuazione della presente Policy, individuata dalla controllata che provvederà a darne informazione agli organi interni, in base alle procedure e agli obblighi vigenti a livello locale.

5.2.3. Procedura di verifica sulle esenzioni

(i) Con riferimento alle Operazioni di maggiore rilevanza, concluse nell'ordinaria attività e anormali condizioni di mercato o standard (e quindi esenti) è attribuito al Comitato il compito di verificare la correttezza nell'applicazione della condizione di esenzione dell'Operazione, senza che le parti correlate partecipino a tale verifica.

A tal fine, in occasione del compimento dell'Operazione, il Comitato riceve da parte di Group Compliance & DPO la comunicazione (trasmessa contestualmente anche a Consob) di cui al para. 5.1.3 precedente, avente i seguenti contenuti: (i) la controparte, (ii) l'oggetto, e (iii) il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato analizza l'Operazione e verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione, potendo richiedere ogni necessario approfondimento ed evidenza alla struttura Group Compliance & DPO. Nel caso in cui il Comitato rilevi la non corretta applicazione delle condizioni, il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei necessari provvedimenti.

(ii) Almeno annualmente, il Comitato effettua un controllo ex post sulle operazioni escluse ai sensi del para 3.3. A tal fine, sulla base del flusso informativo annuale ricevuto dalla struttura Group Compliance & DPO ai sensi del paragrafo 5.2.1 precedente, effettua un controllo ex post sull'applicazione dei casi di esenzione ai sensi dell'articolo 3.3 sulle operazioni esentate durante l'anno e valuta l'adeguatezza delle procedure di esenzione, anche al fine della loro revisione periodica. A tal fine potrà effettuare verifiche su base campionaria, avvalendosi anche del supporto della struttura Internal Audit o del consulente esterno sulla base di un incarico formale. . Delle verifiche effettuate il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

6. PRESIDI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CHE ABBIANO COME CONTROPARTE OVVERO CHE COINVOLGONO UN ESPONENTE AZIENDALE

Con riferimento alle Operazioni che sono di competenza deliberativa esclusiva del Consiglio di Amministrazione, è previsto l'obbligo di astensione dal voto da parte dell'Amministratore (o Esponente Aziendale) che sia controparte ovvero che sia comunque coinvolto nell'operazione, che abbia nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

In tale contesto, è previsto che l'Amministratore coinvolto tenuto ad astenersi concorra al

raggiungimento del *quorum* costitutivo del Consiglio di Amministrazione, ma sia escluso da quello deliberativo.

Resta ferma l'applicazione dei presidi di cui all'art. 2391 c.c., e dunque:

- Informativa dell'Amministratore interessato, agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, dell'interesse che, per conto proprio o di terzi, ha nell'Operazione, evidenziando portata, natura e termini dell'interesse;
- il Consiglio di Amministrazione deve dare adeguata motivazione, nella delibera, delle ragioni per cui l'operazione è ritenuta non lesiva degli interessi della società;
- Ai fini dell'astensione dal voto da parte dell'Amministratore è necessario che sia appurato il conflitto di interesse, per conto proprio o di terzi, fermo restando: (i) il caso di Operazioni Infragrupo, dove la mera condivisione di Esponenti Aziendali o Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra Società del Gruppo, non implica di per sé la presenza di interessi; si rinvia in proposito alla relativa disciplina specifica (*cf.* § **3.3**);
- Se si tratta dell'Amministratore Delegato, questi deve astenersi dal dare esecuzione all'Operazione e investire il Consiglio della decisione;
- Se si tratta di Amministratore Unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Si specifica che in caso di obbligazioni riferibili "indirettamente" all'Amministratore, per le quali potrebbe ricorrere un interesse per conto di terzi, l'Amministratore coinvolto è tenuto a renderne edotto il Consiglio di Amministrazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di conflitto di interesse del medesimo.

7. ALTRE OPERAZIONI PARTICOLARI OGGETTO DELLA POLICY

7.1. Operazioni nelle quali un componente del Perimetro Parti Correlate oppure un beneficiario del *servicing* siano portatori di un interesse personale in conflitto con quello di un altro componente del Perimetro Parti Correlate o di un altro beneficiario del *servicing*

Tra i beneficiari del *servicing* rientrano i soggetti che risultano beneficiari dell'attività di gestione dei crediti svolta principalmente dalla Capogruppo e dalle sue Controllate, e dunque i "Mandanti", per tali intendendosi banche, altri intermediari finanziari ovvero ancora altre entità titolari di crediti, ivi compresi i veicoli di cartolarizzazione.

Tali operazioni comprendono gli atti di gestione di crediti relativi a posizioni di debitori in comune tra diversi componenti del Perimetro Parti Correlate e/o diversi beneficiari del *servicing* compiuti nell'ambito dell'attività di *servicing* (e.g. la sottoscrizione in nome e per conto di terzi di accordi transattivi, prestazione del consenso a concordati preventivi, avvio di azioni legali, conclusione di operazioni di cessione del credito, accollo del debito ed altre operazioni economicamente similari, nonché ogni altro atto dispositivo del credito).

Ai fini della gestione delle operazioni in oggetto, vengono adottati i seguenti presidi:

1) Mappatura dei debitori in comune a più Mandanti

Le procedure informatiche per la gestione dei crediti attualmente in uso, all'interno sia della Capogruppo sia delle Controllate, consentono di intercettare i debitori in comune a più Mandanti, fornendo, sulla base delle informazioni pubbliche e di quelle disponibili internamente alla singola società, appositi *alert* che consentono gli *asset manager*, incaricati della gestione dei crediti relativi ai debitori in comune mappati dalla procedura, di attivare i processi di seguito descritti, che culminano con l'eventuale approvazione dell'atto di gestione da parte degli organi competenti a deliberare l'operazione, individuati sulla base del sistema delle deleghe, di tempo in tempo, vigente.

2) Criteri cui deve conformarsi l'atto di gestione del credito

I processi adottati dal Gruppo sono finalizzati a far sì che, in linea di principio l'atto di gestione del credito relativo a debitori in comune non pregiudichi o non privilegi gli interessi di nessuno dei componenti del Perimetro Parti Correlate e/o dei beneficiari del *servicing* che vantano crediti nei confronti del medesimo debitore in comune a più componenti del Perimetro Parti Correlate e/o beneficiari del *servicing*.

Il tutto coerentemente e nel rispetto delle previsioni contrattuali previste nei singoli mandati di gestione e contratti di *servicing*.

A tal fine, si precisa che le convenzioni stipulate con i Mandanti dei crediti conferiti in gestione alla Capogruppo e alla Controllata che è Intermediario Vigilato prevedono di norma specifici presidi per la gestione dei crediti in comune a più beneficiari del *servicing*. Di conseguenza, gli atti di gestione dei crediti relativi ad eventuali debitori comuni a più beneficiari del *servicing* vengono compiuti in conformità alle disposizioni previste nei rispettivi mandati, che, di norma, prevedono, per specifiche tipologie di atti, l'assunzione del parere/*waiver* del relativo mandante o, se contrattualmente previsto, del rappresentante dei *noteholders*¹⁴.

Gli *asset manager* sono pertanto tenuti a richiedere parere ai Mandanti e ai rappresentanti dei

¹⁴ Gli investitori negli strumenti finanziari emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/99 in relazione alle quali il Gruppo svolge l'attività di *servicing* di portafogli di crediti cartolarizzati.

noteholders, laddove contrattualmente previsto, ovvero, su base volontaria, nei casi in cui non sia individuabile una soluzione che consenta di non pregiudicare o di non privilegiare gli interessi di nessuno dei componenti del Perimetro Parti Correlate e/o dei beneficiari del *servicing* che vantano crediti nei confronti del medesimo debitore in comune a più componenti del Perimetro Parti Correlate e/o beneficiari del *servicing*.

I pareri sono allegati dagli *asset manager* alle richieste di autorizzazione degli atti gestori, inviate per l'approvazione ai competenti organi della Capogruppo e della Controllata che è Intermediario Vigilato, e restano agli atti dei relativi procedimenti.

Nel caso specifico di conflitto di interesse tra posizioni appartenenti a diversi Mandanti (gestito vs gestito) si segnala che in presenza di previsioni contrattuali contrastanti, ovvero in assenza di pattuizioni specifiche, ove la Capogruppo (o, a seconda dei casi, la Controllata che è Intermediario Vigilato) non fosse in grado di ottenere un *waiver* da tutti i Mandanti e/o di far loro approvare una linea di condotta concertata a fronte di adeguata informativa, la Capogruppo (o, a seconda dei casi, la Controllata che è Intermediario Vigilato) dovrà avvisare formalmente i Mandanti interessati e, in mancanza di loro accordo, si limiterà ad eseguire atti non discrezionali e ad offrire un'assistenza puramente logistica e amministrativa, affinché ciascun Mandante possa essere assistito da un proprio legale esterno al quale la Capogruppo (o, a seconda dei casi, la Controllata che è Intermediario Vigilato) provvederà a trasmettere le relative istruzioni ricevute dalla Mandante.

I suddetti presidi possono disapplicarsi relativamente agli atti di gestione del credito:

- la cui adozione è imposta da specifiche previsioni dei contratti di *servicing*; o
- adottati per conto di Mandanti i cui interessi siano interamente riconducibili alla Capogruppo o, a seconda dei casi, alla Controllata che è Intermediario Vigilato (e.g. conflitto tra atti relativi a veicoli di auto-cartolarizzazione le cui *notes* sono interamente detenute da società del Gruppo); o
- adottati in esecuzione di strategie di gestione di portafogli oggettivamente differenziate.

3) Attività di monitoraggio

Si segnala che, attraverso le procedure informatiche in uso presso la Capogruppo e presso la Controllata che è Intermediario Vigilato, viene svolta in maniera continuativa un'attività di monitoraggio dell'insorgenza di possibili situazioni di conflitto d'interesse. Le informazioni contenute nei citati sistemi informatici possono essere oggetto di estrazione a fini di analisi e *reporting*.

7.2. Operazioni di mercato aventi ad oggetto portafogli gestiti dal Gruppo

Nel corso di operazioni che abbiano ad oggetto il potenziale acquisto da parte di un componente del Perimetro Parti Correlate di portafogli di terzi in gestione a società del Gruppo, la Capogruppo adotterà specifici presidi volti a garantire che non sia consentito l'accesso alle informazioni relative al portafoglio oggetto di potenziale acquisizione da parte di esponenti o rappresentanti di soggetti riconducibili a detta componente del Perimetro Parti Correlate (*i.e.*, dipendenti, consulenti o soggetti assimilabili), se non nel rispetto degli accordi che saranno raggiunti con il beneficiario del *servicing* titolare dei crediti.

La normativa interna dovrà inoltre stabilire specifici presidi (*c.d. Chinese Walls*) in caso di attività di *due diligence* svolte dal Gruppo per conto di terzi su portafogli in gestione al Gruppo volti a garantire sia il coinvolgimento di *team* interni distinti dai gestori dei portafogli oggetto di *due diligence*, sia la separatezza delle informazioni, nel rispetto degli impegni assunti con il beneficiario del *servicing* titolare dei crediti.

7.3. Identificazione dei settori di attività e dei rapporti che possono comportare situazioni di conflitto di interesse

Il Gruppo prevede, nell'ambito del sistema normativo di cui si è dotato, misure organizzative che, a livello di Gruppo, identificano i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione alle quali possono sorgere conflitti di interesse e stabiliscono al riguardo sia presidi di separatezza organizzativa atti a prevenire le citate situazioni di conflitto sia regole di comportamento idonee a gestire tali situazioni.

Stante quanto precede è tuttavia necessario che le società del Gruppo provvedano, ad integrazione del *framework* definito a livello di Gruppo, a definire misure organizzative di dettaglio che tengano in considerazione le peculiarità operative proprie di ciascuna di esse. In particolare, tali misure organizzative sono predisposte in attuazione delle diverse normative rilevanti, tra le quali – prime tra tutte – quelle in materia di *servicing* e cartolarizzazione.

8. POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

8.1. Gestione degli interessi personali degli Esponenti aziendali, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, dei dipendenti e dei collaboratori aziendali anche diversi dalle Parti Correlate

Ferme restando le regole definite con riguardo ai soggetti rientranti nel Perimetro Parti Correlate, l'opportunità di presidiare in termini più generali il rischio di conflitti di interesse personali¹⁵ che possano compromettere la correttezza di operazioni realizzate dalle società del Gruppo, anche quando tali interessi si riferiscano ad un novero più ampio di esponenti, dipendenti e collaboratori aziendali non rientranti nella definizione di Perimetro Parti Correlate, rende necessario applicare ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed a tutto il personale e collaboratori aziendali (ivi incluso personale distaccato) delle società del Gruppo alcune norme sostanziali di "trasparenza e astensione" nella gestione di ogni attività aziendale che possa dare luogo a situazioni di conflitto di interessi personali. Regole più penetranti possono essere stabilite per il "personale più rilevante" e per determinati settori di attività.

Pertanto, tutti gli esponenti, i dipendenti e collaboratori aziendali nell'esercizio delle rispettive funzioni devono astenersi dall'assumere decisioni e dallo svolgere attività confliggenti con gli interessi della società e/o del Gruppo, o comunque incompatibili con i propri doveri.

Gli Esponenti Aziendali di società del Gruppo devono inoltre, per quanto possibile, prevenire le situazioni caratterizzate da un conflitto (anche solo potenziale) tra il loro interesse e l'interesse della Società e/o del Gruppo, essendo comunque tenuti a dare notizia, secondo le disposizioni applicabili a ciascuna società, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate operazioni della società e/o del Gruppo anche in sede di comitati istituiti all'intero del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti qualificabili come "personale più rilevante" (come definito ai sensi della normativa aziendale in materia di remunerazioni) sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività che li pongano in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, per conto proprio o di terzi, astenendosi – laddove il conflitto di interessi sussista – dal partecipare all'operazione cui il conflitto si riferisce e dandone comunicazione al proprio responsabile gerarchico.

In ogni caso, il dipendente o collaboratore aziendale che abbia un ruolo istruttorio, di proposta, di decisione o di controllo in una determinata operazione, ovvero il responsabile gerarchico di tali soggetti, il quale vanti nell'operazione stessa un interesse personale¹⁶ – diretto o indiretto – anche solo concorrente e non in conflitto con quello aziendale, deve dichiarare l'insorgere della situazione di interesse personale al proprio responsabile gerarchico (o, nel caso dei collaboratori, al proprio referente aziendale), il quale ne valuta la rilevanza e il rischio di potenziale conflitto e, se del caso, ne dispone l'assegnazione ad altre risorse o provvede alla diretta trattazione di esso.

Le misure di prevenzione disposte nel presente § devono trovare applicazione anche per le operazioni che ricadono già nell'ambito delle speciali procedure riguardanti i rapporti con Parti Correlate CONSOB.

Ai presenti fini, un interesse personale è determinato da qualunque circostanza o rapporto estraneo alle funzioni aziendali svolte e che, in specifica connessione con l'operazione trattata,

¹⁵ Si intendono ricompresi sia gli interessi propri dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, dei dipendenti e dei collaboratori aziendali sia quelli per conto di terzi.

¹⁶ Diverso da quello consistente nella partecipazione ad eventuali sistemi incentivanti deliberati dalla Capogruppo in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

possa dare luogo a (o sacrificare) un'utilità riferibile direttamente o indirettamente al Dirigente con Responsabilità Strategiche, al dipendente o al collaboratore.

L'interesse personale si pone in conflitto con l'interesse della Capogruppo o del Gruppo laddove quest'ultimo interesse possa essere compromesso, anche in parte, per effetto di un potenziale comportamento dell'interessato diretto a proteggere o agevolare il proprio interesse personale. A titolo esemplificativo, possono ricorrere situazioni di conflitto di interesse qualora l'interesse personale interferisca, o possa interferire, con l'interesse della Capogruppo e/o del Gruppo, impedendo l'adempimento obiettivo ed efficace delle proprie funzioni, ovvero in relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della posizione ricoperta in seno alla Capogruppo e/o al Gruppo.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Ogni modifica o integrazione sostanziale della presente Policy deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previ vincolanti pareri favorevoli (analitici e motivati) del Comitato, sulla complessiva idoneità della Policy a conseguire gli obiettivi regolamentari.

La Capogruppo, per il tramite della Funzione Group Compliance & DPO, valuta nel continuo se procedere ad una revisione della Policy, anche in presenza di indicazioni in tal senso formulate dalla Funzione Group Internal Audit ovvero dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, comunque, con cadenza fissata dalla norma (al momento triennale) e previo analitico e motivato parere favorevole del Comitato, eventuali revisioni da apportare alla Policy, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalla Policy nella sua applicazione.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dalla presente Policy si rinvia alle norme vigenti in materia.

La presente Policy, costantemente aggiornata, è pubblicata sul sito internet della Capogruppo, fermo l'obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

ALLEGATO 3.2 – INDICI DI RILEVANZA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Sono definite **Operazioni di Maggiore Rilevanza** le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%¹⁷.

Per le Operazioni rientranti nelle attività *core* del Gruppo la soglia del 5% è calcolata secondo le modalità indicate di seguito come "Indice di rilevanza del controvalore".

Per le Operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate di seguito come "*Indice di rilevanza dell'attivo e/o delle passività*".

• **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione ed il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato se redatto) ovvero se maggiore, la capitalizzazione della Capogruppo rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato/da pagare alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo e, qualora risulti ripartito su più annualità, viene attualizzato secondo le modalità stabilite con normativa interna della Capogruppo.

• **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Capogruppo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

¹⁷ Ai sensi del Regolamento CONSOB, rileva anche la soglia del 2,5% di uno degli stessi indici, con riferimento alle operazioni poste in essere con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Capogruppo.

- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

• **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Capogruppo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

ALLEGATO 4.2 – SINTESI DELLA PROCEDURA DELIBERATIVA

Sintesi delle procedure deliberative per le Operazioni della Capogruppo:

Rilevanza	Natura	Condizioni	Parere Comitato		Approvazione
Maggiore rilevanza	Ordinaria per natura e condizioni		SI ex post ¹⁸		Consiglio di Amministrazione ¹⁹
Maggiore Rilevanza	/Non ordinaria per natura e/o condizioni		SI, vincolante	→ se favorevole →	Consiglio di Amministrazione
				→ se contrario →	Consiglio di Amministrazione + <i>Whitewash</i>
Minore Rilevanza	Ordinaria	di Mercato/Standard	NO		Organo competente
Minore Rilevanza	Non ordinaria per natura e/o condizioni		SI, non vincolante		Organo competente

Sintesi delle procedure deliberative per le Operazioni delle Controllate:

Rilevanza	Natura	Condizioni	Parere Comitato	Autorizzazione Consiglio di Amministrazione (della Capogruppo)	Approvazione
Maggiore rilevanza	Ordinaria per natura e condizioni		SI, ex post ²⁰	No	Consiglio di Amministrazione della Controllata ²¹
Maggiore Rilevanza	/Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, vincolante	NO	Consiglio di amministrazione della Controllata

¹⁸ Non è richiesto un parere preliminare del Comitato. Il Comitato viene informato dopo la conclusione dell'operazione ed è tenuto a controllarla ex post.

¹⁹ Oppure altro organismo competente in base alla delega di autorità interna vigente.

²⁰ Non è richiesto un parere preliminare del Comitato. Il Comitato viene informato dopo la conclusione dell'operazione ed è tenuto a controllarla ex post

²¹ o altro organo competente in base alle deleghe interne

Rilevanza	Natura	Condizioni	Parere Comitato	Autorizzazione Consiglio di Amministrazione (della Capogruppo)	Approvazione
Maggiore rilevanza	Ordinaria per natura e condizioni		SI, ex post ²⁰	No	Consiglio di Amministrazione della Controllata ²¹
Minore Rilevanza	Ordinaria	di Mercato/ Standard	NO	NO	Organo competente
Minore Rilevanza	Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, non vincolante	NO	Organo competente

ALLEGATO 5.2.1 – SINTESI DEI FLUSSI INFORMATIVI

SEZIONE 1 – SINTESI DEI FLUSSI INFORMATIVI ALL'INTERNO DELLE SINGOLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Tipologia di Operazione	Comitato e Collegio Sindacale²²	Consiglio di Amministrazione²³	Assemblea dei soci
Operazioni di Maggiore Rilevanza	Trimestralmente	Trimestralmente	Annualmente, qualora il competente organo abbia reso parere negativo
Operazioni di Minore Rilevanza	Trimestralmente	Trimestralmente	NO
Operazioni di Importo Esiguo	Trimestralmente	Trimestralmente	NO
Operazioni Ordinarie di Mercato/Standard	Trimestralmente	Trimestralmente	NO
Operazioni Infragrupo poste in essere con società interamente controllate anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi	Trimestralmente	Trimestralmente	NO
Operazioni esecutive di Delibere Quadro ²⁴	Trimestralmente	Trimestralmente	NO
Operazioni esenti	Trimestralmente	Trimestralmente	NO
Tutte le operazioni ²⁵	Annualmente	Annualmente	NO

²² Nel caso si tratti di un'Operazione originata da una delle Controllate, l'informativa è dovuta all'Organo di Controllo della singola Controllata interessata, ove presente.

²³ Nel caso si tratti di un'Operazione originata da una delle Controllate, l'informativa è dovuta al CdA, ovvero ad altro Organo di Gestione della singola Controllata interessata, presente.

²⁴ Si segnala che devono essere portati a conoscenza degli Organi Aziendali, in occasione della prima informativa utile successiva all'adozione della delibera, gli elementi informativi riferiti alla delibera quadro adottata.

²⁵ Flusso informativo aggregato per tipologia/forma tecnica di operazione contenente un riepilogo di tutte le operazioni concluse con Parti Correlate effettuate dalla Capogruppo e dalle Controllate nel corso del periodo di riferimento (ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli iter deliberativi).

SEZIONE 2 – SINTESI DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL DIRIGENTE PREPOSTO E LA FUNZIONE ADMINISTRATION & CONTROL

Tipologia di Operazione	Frequenza	Destinatario
Tutte le Operazioni	Trimestrale (e a richiesta)	Dirigente Preposto e Funzione Group Financial Reporting
Tutte le Operazioni	Annuale – al fine di un riscontro finale di completezza sui riflessi nel bilancio consolidato	Dirigente Preposto e Funzione Group Financial Reporting

APPENDICE

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante

dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con Parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]²⁶.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti Familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

²⁶ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9]. Per comodità di riportano di seguito.

Controllo (IFRS 10):

Un investitore, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con un'entità (l'entità oggetto di investimento), deve accertare se è una entità controllante valutando se controlla l'entità oggetto di investimento.

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

- a) il potere sull'entità oggetto di investimento
- b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento e
- c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti.

Nel determinare se controlla un'entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L'investitore deve valutare nuovamente se controlla un'entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo 7 (vedere paragrafi B80–B85).

Due o più investitori controllano collettivamente un'entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l'entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l'IFRS 9 Strumenti finanziari.

Controllo congiunto (IAS 28):

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un'attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Controllo congiunto (IFRS 11):

Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l'accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell'accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l'accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell'accordo (ossia, le attività rilevanti).

Una volta stabilito che le parti, o un gruppo di parti, controllano collettivamente l'accordo, il

controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l'accordo collettivamente.

In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l'accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l'accordo.

Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti abbiano il controllo congiunto dell'accordo. Il presente IFRS opera una distinzione tra le parti che detengono il controllo congiunto dell'accordo (partecipanti ad attività a controllo congiunto o a joint venture) e le parti che partecipano a un accordo a controllo congiunto ma non detengono il controllo.

Una entità dovrà esercitare il proprio giudizio nel valutare se tutte le parti, o un gruppo di parti, detengono il controllo congiunto dell'accordo. Una entità dovrà fare tale valutazione prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze.

Se i fatti e le circostanze cambiano, una entità dovrà valutare nuovamente se detiene ancora il controllo congiunto dell'accordo.

Influenza notevole (IAS 28):

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a. la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b. la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c. la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- d. l'interscambio di personale dirigente; o
- e. la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Un'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.

L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

Società collegata (IAS 28):

Una collegata è una entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.

Joint venture (IAS 28):

Una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa.

Una partecipante a una joint venture è una delle parti di una joint venture che detiene il controllo congiunto.

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.